Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **969.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Santhià.

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Santhià (Vercelli) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **970.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Mezzolombardo.

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Mezzolombardo (Trento) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **971.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in San Vito al Tagliamento.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dello interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in San Vito al Tagliamento (Pordenone) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **972.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Gravina di Puglia.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Gravina di Puglia (Bari) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **973.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Pachino.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per la meccanica in Pachino (Siracusa) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **974**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Carpi.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per la meccanica in Carpi (Modena) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **514**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 104 dello statuto dell'Università di Bologna, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso.

Art. 2.

All'art. 116, relativo al corso di laurea in scienze naturali, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: « Il corso biennale di fisiologia generale comporta due esami distinti, rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso ».

Art. 3.

All'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: « Il corso biennale di fisiologia generale, comporta due esami distinti rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso ».

Art. 4.

All'art. 118, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: « Il corso biennale di fisica sperimentale, comporta due esami distinti, rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso ».

Art. 5.

All'art. 119 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« La discussione di una dissertazione scritta preferibilmente su argomento a carattere sperimentale, da sostenersi dinanzi alla commissione di laurea.

Le modalità dell'assegnazione e svolgimento delle tesi di laurea sono previste da un'apposita regolamentazione ».

Inoltre il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in scienze naturali o biologiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **515**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 125, 128 e 129, relativi alla scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 125. — Alla fine del primo anno accademico gli iscritti, per poter essere ammessi al secondo anno, dovranno avere sostenuto tre esami di cui almeno due dell'indirizzo prescelto.

Art. 128. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

INDIRIZZO MEDIOEVALE

1° *Anno*:

archeologia e storia dell'arte greca e romana - storia della tradizione classica nell'arte europea;

storia dell'arte medioevale;

storia dell'arte bizantina - archeologia medioevale.

2° *Anno*:

storia della miniatura e delle arti minori - tecniche artistiche e di restauro;

informatica applicata - paleografia latina e diplomatica;

iconografia e iconologia - storia dell'architettura.

INDIRIZZO MODERNO

1° *Anno*:

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia della critica d'arte - estetica.

2° *Anno*:

storia delle arti minori - storia dell'arte e delle tradizioni popolari;

informatica applicata - sociologia dell'arte;

iconografia e iconologia - storia dell'architettura.

Art. 129. — Le tasse, soprattasse e contributi per la scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna sono così fissati:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
soprattassa di diploma	»	20.000
contributi di laboratorio	»	14.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **516**.

Modificazione allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 82, relativo alla scuola di perfezionamento in storia, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: « Titolo di ammissione alla scuola di perfezionamento in storia è la laurea rilasciata dalle facoltà di magistero nonchè di lettere e filosofia di qualsiasi Università italiana.

Possono essere ammessi, su parere del consiglio della scuola, anche i laureati italiani e stranieri di ogni altra facoltà. Per questi ultimi aspiranti però la scuola si riserva, ai fini della loro ammissione, di sottoporli eventualmente ad un colloquio preliminare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **517.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

geografia regionale;
lingua e letteratura anglo-americana;
paleografia e diplomatica;
storia dell'agricoltura;
storia dell'arte contemporanea;
storia della critica letteraria;
storia della cultura classica;
storia della lingua francese;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia economica.

All'art. 39, relativo al corso di laurea in pedagogia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

economia politica;
metodologia delle scienze sociali;
psicometria;
psicopedagogia;
storia delle dottrine economiche;
storia della filosofia antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980, n. **518.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Istituto superiore internazionale di scienze criminali », in Siracusa.

N. 518. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Istituto superiore internazionale di scienze criminali », in Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 10

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, con effetto dal 14 febbraio 1977;

Visti i decreti ministeriali 5 dicembre 1977, 22 marzo 1978, 4 agosto 1978, 27 aprile 1979 e 15 settembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(8125)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Abilitazione alla sezione autonoma di credito fondiario ed alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Banco di Sardegna a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 19 marzo 1980, con la quale il Banco di Sardegna ha chiesto per la sezione autonoma di credito fondiario e per la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 delle predette sezioni;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 18 gennaio 1980 della camera di commerico di Sassari;

Vista la nota dell'11 marzo 1980, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte delle cennate sezioni del Banco di Sardegna;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La sezione autonoma di credito fondiario e la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Banco di Sardegna, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, sono abilitate, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8029)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola (Novara);

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 agosto 1979 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola (Novara), è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8122)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 24 maggio 1980 e 26 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8207)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1979, 11 gennaio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8126)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tescosa, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 12 agosto 1978, 14 marzo 1979 e 15 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1978 all'8 aprile 1979;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, con sede in Milano, è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8123)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, stabilimento di Roccasecca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, stabilimento di Roccasecca (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1979 al 2 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, stabilimento di Roccasecca (Frosinone), è prolungata al 3 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8208)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel, in Potenza, ora S.p.a. Gardenia, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1979, 26 aprile 1979, 26 settembre 1979, 27 settembre 1979, 29 gennaio 1980 e 4 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8121)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, in Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amuco International di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 23 febbraio 1979, 24 febbraio 1979, 1° giugno 1979, 18 ottobre 1979 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International di Avellino, è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8210)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanasi Nigris, in Ozzano Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 10 luglio 1979, 24 ottobre 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 novembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna), è prolungata all'11 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8124)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 31 maggio 1979, 1° giugno 1979, 10 marzo 1980, 20 marzo 1980, 5 luglio 1980 e 7 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8135)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale dovute dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche, in Iseo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 29 luglio 1980, con la quale la S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche, con sede in Iseo, chiede una rateazione dei carichi d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) afferenti gli anni 1976 e 1977, e dei relativi interessi e soprattasse, iscritti in ruoli speciali in unica soluzione emessi negli anni 1979 e 1980, ammontanti complessivamente a L. 38.620.600, di cui L. 35.497.000 (residuo del maggior importo di L. 38.497.000) iscritto nei ruoli del comune di Iseo e L. 3.123.600 iscritto nei ruoli del comune di Milano per la cui riscossione è stata delegata l'esattoria di Iseo, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento, in unica soluzione, del predetto importo;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Brescia ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della società istante;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il complessivo importo di L. 38.620.600, dovuto dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8263)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale dovute dalla S.p.a. Marmi del Vallone, in Doberdò del Lago.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 19 maggio 1980, con la quale la S.p.a. Marmi del Vallone, con sede in Doberdò del Lago, località Ferletti, chiede una rateazione di un carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) e relativi interessi e sopratasse, per complessive L. 14.110.734, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di febbraio 1980, adducendo che si trova attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento, in unica soluzione, del predetto importo;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Gorizia ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della menzionata Società, che è ubicata in zona economicamente depressa;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

L'importo di L. 14.110.734, dovuto dalla S.p.a. Marmi del Vallone, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Gorizia è incaricato dalla esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8304)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Sospensione degli atti esecutivi esattoriali nei confronti della S.p.a. Corderia napoletana, in Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 31 marzo 1980 con la quale la S.p.a. Corderia napoletana, con sede in Napoli, chiede la sospensione degli atti esecutivi esattoriali posti in essere nei suoi confronti per il recupero del carico tributario ammontante a L. 224.106.073 di cui L. 51.332.287 afferenti imposte di ricchezza mobile cat. B e sulle società iscritte nei ruoli di febbraio 1979 per gli anni dal 1958 al 1972, e L. 172.773.786 riguardanti imposte sul reddito delle persone fisiche, soprattassa ed interessi, iscritte nei ruoli di febbraio e settembre 1979 per gli anni 1975, 1976 e 1977, adducendo che trovasi nella impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del predetto rilevante importo, e che un provvedimento agevolativo, nell'attuale periodo di difficoltà, consentirebbe all'azienda di confermare gli oltre duecento posti di lavoro e che secondo il potenziale di produzione potrebbero aumentare;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta sospensione, in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della Soc. Corderia napoletana;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dell'art. 3 della stessa legge n. 46;

Vista la documentazione allegata all'istanza stessa;

Decreta:

Gli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti della S.p.a. Corderia napoletana, con sede in Napoli, per il recupero del carico d'imposta ammontante a lire 224.106.073 sono sospesi per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Napoli, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi cautelari sui beni immobili e strumentali della società.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978 di autorizzazione alla Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane, in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980, registro n. 11 Interno, foglio n. 173, su proposta del Ministro dell'interno, è stato rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, nel senso che l'Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane, in Roma, è da intendere autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.na Margherita Pettenella con atto pubblico n. 39744 del 16 dicembre 1975, a rogito del notaio dott. Giuseppe Giordano di Verona, ed avente oggetto un immobile sito in Verona, via Pigna n. 7.

(8002)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventotto società cooperative

Con decreto ministeriale 18 luglio 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa mista 3A - Alimentaristi alpignanesi associati a r.l., in Alpignano (Torino), costituita per rogito Migliardi in data 11 luglio 1974, rep. n. 30914, reg. soc. n. 1555/74;

2) società cooperativa edilizia S. Andrea a r.l., in Novara, costituita per rogito Comola in data 7 marzo 1973, rep. n. 31138, reg. soc. n. 4528:

3) società cooperativa agricola ortofrutticola San Sebastiano a r.l., in Merlara (Padova), costituita per rogito Rabitti in data 9 gennaio 1963, rep. n. 1248, reg. soc. n. 5322;

4) società cooperativa agricola cavatori tartufo Subasio a r.l., in Spello (Perugia), costituita per rogito Grifi in data 9 gennaio 1973, rep. n. 1807, reg. soc. n. 4588;

5) società cooperativa edilizia Cesi a r.l. in Terni, costituita per rogito Ciancarelli in data 10 settembre 1973, rep. n. 20074, reg. soc. n. 87/73;

6) società cooperativa edilizia Mirto Montano a r.l., in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 8 aprile 1970, rep. n. 49134/6437, reg. soc. n. 1519/70;

7) società cooperativa mista Ares a r.l., in Roma, costituita per rogito Santini in data 3 giugno 1975, rep. n. 326687, reg. soc. n. 2103/75;

8) società cooperativa edilizia Roccasicura Quinta a r.l., in Roma, costituita per rogito Paolantonio in data 26 marzo 1970, rep. n. 3192, reg. soc. n. 1065/70;

9) società cooperativa edilizia Silva a r.l., in Roma, costituita per rogito Succimarra in data 28 novembre 1974, rep. n. 15063, reg. soc. n. 39/75;

10) società cooperativa edilizia Santa Costanza a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 28 luglio 1972, rep. n. 45034, reg. soc. n. 3013/72;

11) società cooperativa edilizia Palafitta I a r.l., in Roma, costituita per rogito De Angelis in data 8 giugno 1974, rep. n. 19515, reg. soc. n. 3555/74;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Coopi a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 15 febbraio 1974, rep. n. 20300, reg. soc. n. 2838/74;

13) società cooperativa edilizia Betty a r.l., in Genzano (Roma), costituita per rogito Mammuccari in data 11 aprile 1973, rep. n. 67221, reg. soc. n. 1742;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Vittoria Seconda a r.l., in Latina, costituita per rogito Orsini in data 18 novembre 1975, rep. n. 90874, reg. soc. n. 4558;

15) società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Mangiapane in data 20 settembre 1974, rep. n. 12806, reg. soc. n. 1/75;

16) società cooperativa edilizia L'Amicizia a r.l., in Genova, costituita per rogito Segalerba in data 9 novembre 1974, rep. n. 6961, reg. soc. n. 30807;

17) società cooperativa edilizia La Crosa a r.l., in Genova, costituita per rogito Fassio in data 6 novembre 1974, rep. n. 16904, reg. soc n. 30767;

18) società coperativa edilizia Nuova Speranza a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Sabbattini in data 3 settembre 1971, rep. n. 2131, reg. soc. n. 4905;

19) società cooperativa edilizia Il Picchio a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Silenzi in data 20 febbraio 1973, rep. n. 945/590, reg. soc. n. 2305;

20) società cooperativa edilizia Valleverde a r.l., in Roccafluvione (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciociola in data 29 aprile 1974, rep. n. 17953/5669, reg. soc. n. 2486;

21) società cooperativa edilizia Scampia a r.l., in Napoli, costituita per rogito Falluccio in data 2 aprile 1975, rep. n. 113526, reg. soc n. 889;

22) società cooperativa edilizia Il Ciliegio a r.l., in Napoli, costituita per rogito Percuoco in data 3 luglio 1975, rep. n. 2029, reg. soc. n. 1491;

23) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase 55 a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 4 febbraio 1974, rep. n. 199513, reg. soc. n. 761;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Stabile a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito De Martino in data 24 dicembre 1974, rep. n. 225415, reg. soc. n. 183/75;

25) società cooperativa edilizia Sorrento a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 29 settembre 1975, rep. n. 68767, reg. soc. n. 1532;

26) società cooperativa agricola alternativa agricola a r.l., in Scisciano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 25 marzo 1976, rep. n. 69628, reg. soc. n. 774;

27) società cooperativa edilizia Giovanna Maria a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 11 luglio 1974, rep. n. 12252, reg. soc. n. 282/74;

28) società cooperativa edilizia Acquachiara Quinta, in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Torella in data 4 aprile 1975, rep. n. 30600, reg. soc. n. 5986/7062.

(7822)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio produttori latte della Marca Trevigiana » Soc. coop. a r.l., in Treviso, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1980, la gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio produttori latte della Marca Trevigiana » Soc. coop. a r.l., in Treviso, è stata prorogata fino al 31 gennaio 1981 ed il dott. Roberto Gazzola ne è stato nominato commissario governativo in sostituzione del rag. Ivo Furlan, dimissionario.

(8004)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nella data appresso indicata, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreti ministeriali 19 giugno 1980:

Hyvar X WS: Ravit S.p.a., in Torino (in seguito a rinuncia della medesima);

Trixabon Conc.: Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara).

(8162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 1° settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850,30	850,30	850,28	850,30	850,25	—	850,20	850,30	850,30	850,30
Dollaro canadese	735,20	735,20	735,25	735,20	735,35	—	735,15	735,20	735,20	735,20
Marco germanico	476,10	476,10	476,25	476,10	476,20	—	476,15	476,10	476,10	476,10
Fiorino olandese	437,16	437,16	437,30	437,16	437,10	—	437,16	437,16	437,16	437,15
Franco belga	29,66	29,66	29,68	29,66	29,65	—	29,66	29,66	29,66	29,65
Franco francese	204,91	204,91	204,85	204,91	204,85	—	204,88	204,91	204,91	204,90
Lira sterlina	2043,20	2043,20	2043 —	2043,20	2042,50	—	2042,75	2043,20	2043,20	2043,20
Lira irlandese	1789,80	1789,80	1789 —	1789,80	1789 —	—	1790 —	1789,80	1789,80	—
Corona danese	153,70	153,70	153,65	153,70	153,60	—	153,70	153,70	153,70	153,70
Corona norvegese	176,09	176,09	176,10	176,09	176,05	—	175,98	176,09	176,09	176,05
Corona svedese	204,40	204,40	204,30	204,40	204,35	—	204,36	204,40	204,40	204,40
Franco svizzero	517,49	517,49	517,40	517,49	517,10	—	517,38	517,49	517,49	517,45
Scellino austriaco	67,278	67,278	67,30	67,278	67,27	—	67,30	67,278	67,278	67,27
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,20	17,10	17,15	—	17,15	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	11,708	11,708	11,71	11,708	11,70	—	11,715	11,708	11,708	11,70
Yen giapponese	3,908	3,908	3,91	3,908	3,908	—	3,9120	3,908	3,908	3,90

Media dei titoli del 1° settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	63,95
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,225
» 5,50 % » » 1968-83	84,40
» 5,50 % » » 1969-84	81,25
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,25
» 6 % » » 1972-87	73,125
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,20
» 10 % » » 1977-92	82,10
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,75
» » » » 1- 3-1979/81	99,45
» » » » 1- 7-1979/81	99,475
» » » » 1-10-1979/81	98,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,70
» » » » 1- 5-1979/82	97,625
» » » » 1- 7-1979/82	97,55
» » » » 1-10-1979/82	97,575
» » » » 1- 1-1980/82	98,60
» » » » 1- 3-1980/82	98,625
» » » » 1- 1-1980/83	98,40
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,825
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,65
» » » 12 % 1- 4-1982	94,70
» » » 12 % 1-10-1983	92,15
» » » 12 % 1- 1-1984	92,80
» » » 12 % 1- 4-1984	92,80
» » » 12 % 1-10-1984	92,40
» » » 12 % 1-10-1987	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	850,25
Dollaro canadese	735,175
Marco germanico	476,125
Fiorino olandese	437,16
Franco belga	29,66
Franco francese	204,895
Lira sterlina	2042,975
Lira irlandese	1789,90
Corona danese	153,70
Corona norvegese	176,035
Corona svedese	204,38
Franco svizzero	517,435
Scellino austriaco	67,289
Escudo portoghese	17,125
Peseta spagnola	11,711
Yen giapponese	3,91

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(8285)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(8289)

Concorso a tre posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici tecnici delle università.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o di perito edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi della Calabria - Ufficio concorsi, via G. Matteotti - Commenda di Rende (Cosenza).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(8283)

Concorso a nove posti di coadiutore presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(8282)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso lo istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere indirizzata e fatta pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(8286)

Concorso a nove posti di coadiutore presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(8281)

Concorso a dodici posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(8287)

Concorso a quattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova, 65.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(8288)

Concorso a dieci posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati

Facoltà di magistero:

servizi generali . . . . posti n. 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienza dell'alimentazione . . . » 1
istituto di geologia . . . . » 1
istituto matematico (centro di calcolo) . . » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica » 2

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia . . . . . . » 1
istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . » 1
istituto di patologia speciale chirurgica . . » 1

Centro di microscopia elettronica . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o altro titolo equipollente a norma di legge.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi oggetto del presente avviso. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(8290)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(8291)

Concorso a sei posti di bidello presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Parma.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Parma, via G. Cavestro, 7.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(8284)

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le università sottoindicate:

Università di Messina;
Università di Padova;
Università di Trieste;
Politecnico di Milano;
Politecnico di Torino;
Scuola normale superiore di Pisa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'Università o Istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola Università o Istituto di istruzione universitaria.

(8292)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei consorzi sanitari di zona Brianza di Seveso 1 e 2.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1433/San. del 21 giugno 1978, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei consorzi sanitari di zona Brianza di Seveso 1, Brianza di Seveso 2 e Brianza di Seveso 3;

Visto il proprio decreto n. 2275/San del 1° ottobre 1979, con il quale, ai sensi del disposto dell'art. 47, quinto comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stato stralciato dal concorso il posto di ufficiale sanitario del consorzio sanitario di zona Brianza di Seveso 3;

Visto il proprio decreto n. 1889/San del 27 marzo 1979 concernente la nomina della commissione giudicatrice d'esame;

Visti gli atti del concorso e relativa graduatoria;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto di delega n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati ritenuti idonei nel concorso in premessa:

1) Beretta dott. Francesco . . . . punti 173,350

Art. 2.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino degli atti della regione Lombardia, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'assessorato regionale alla sanità, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del consorzio e dei comuni interessati.

Milano, addì 13 maggio 1980

p. *Il presidente*: THURNER

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 2700, pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui ai decreti 21 giugno 1978, n. 1433 e 27 marzo 1979, n. 4611 per i posti di ufficiale sanitario nei consorzi sanitari di zona Brianza di Seveso 1 e Brianza di Seveso 2;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Preso atto che rispetto ai due posti disponibili, il dottor Francesco Beretta, unico concorrente idoneo, ha espresso la preferenza per il posto vacante presso il consorzio sanitario di zona Brianza di Seveso 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto di delega n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Beretta, nato a Barzanò (Como) il 28 maggio 1947, è nominato ufficiale sanitario del consorzio sanitario di zona Brianza di Seveso 1 con lo stato giuridico di cui agli articoli 37 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Il predetto percepirà lo stipendio stabilito dall'amministrazione del consorzio: assumerà servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto ed espleterà il periodo di prova ai sensi dell'art. 37 del sopracitato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al presidente del consorzio sanitario di zona Brianza di Seveso 1 per quanto di sua competenza, e verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della prefettura di Milano, all'albo dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia e del consorzio e dei comuni interessati.

Milano, addì 13 maggio 1980

p. *Il presidente*: THURNER

(8295)

OSPEDALE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(2937/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (secondo primariato);

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente della clinica oculistica;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della clinica chirurgica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente della clinica di malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(2938/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(2955/S)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale addetti al centro dismetabolico;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(2957/S)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(2952/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E C. MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(2949/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro).

(2950/S)

OSPEDALE CIVILE DI POLICORO

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Policoro (Matera).

(2931/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Policoro (Matera).

(2932/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(2923/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. **41.**

Contributo della Regione in favore dell'Accademia dei Concordi di Rovigo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede un contributo annuo di lire 30 milioni alla Accademia dei Concordi di Rovigo al fine di favorirne e sostenerne l'attività volta ad incrementare la diffusione della cultura nel territorio Polesano.

Art. 2.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ed è subordinata all'approvazione del programma elaborato con il concorso dei rappresentanti degli enti locali erogatori di contributi, rispondente alla realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo.

Per l'anno 1980, in deroga a quanto disposto dal comma precedente, il contributo è disposto con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 avviene in unica soluzione con deliberazione della giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

E' fatto obbligo all'ente beneficiario di presentare, alla fine di ogni esercizio, una particolareggiata relazione sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.

Per il primo anno l'erogazione del contributo avverrà entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge in L. 30.000.000 per l'esercizio 1980, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740: « Fondo globale spese correnti normali » (partita: attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 30.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 30.000.000
	L. 30.000.000	L. 30.000.000
In aumento:		
Cap. 051205061. — Contributo della Regione a favore della Accademia dei Concordi di Rovigo (capitolo di nuova istituzione)	L. 30.000.000	L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 42.

Quarto centenario della morte di Andrea Palladio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, nella ricorrenza del quarto centenario della morte di Andrea Palladio, al fine di onorarne degnamente la memoria, aderisce alle iniziative promosse congiuntamente dal Comitato nazionale per le celebrazioni, istituito con decreto ministeriale del 7 gennaio 1978, e dalle amministrazioni civiche di Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Bassano del Grappa e dall'amministrazione provinciale di Vicenza.

Art. 2.

Quale contributo regionale, per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo, è stanziata la somma di L. 200.000.000.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare al presidente della giunta esecutiva del Comitato nazionale per le celebrazioni il contributo di cui al comma precedente, in misura della metà alla presentazione del relativo programma con l'indicazione della spesa prevista e, per il saldo, a presentazione del rendiconto delle spese sostenute in attuazione del programma stesso.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di L. 200.000.000 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (partite: «Centenario Palladiano» L. 180.000.000 e «attività culturali» L. 20.000.000) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 200.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 200.000.000
	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 054005218. — Contributi per il Centenario Palladiano (capitolo di nuova istituzione)	L. 200.000.000	L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 43.

Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della federazione regionale dell'AICCE e della delegazione regionale dell'UNCEM.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio statuto ed al fine di potenziare l'autonomia degli enti locali, concede contributi alle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI nonché alla federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM, con le modalità previste dal successivo art. 3.

Art. 2.

La concessione di contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla giunta regionale corredata dei bilanci di previsione.

Detti organismi dovranno altresì presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla giunta regionale sulla scorta delle indicazioni ricavate dai bilanci di previsione degli organismi interessati.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di L. 60.000.000 prevista per l'esercizio 1980 si fa fronte mediante riduzione per lire 30 milioni del cap. 196219740: «Fondo globale spese correnti normali» (partita: «Contributi ANCI, UPI, AICCE e UNCEM») e per L. 30.000.000 del cap. 196119720: «Fondo di riserva per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196119720	L. 30.000.000	L. 30.000.000
Cap. 196219740	» 30.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	» 30.000.000
	L. 60.000.000	L. 60.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 192019250. — Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla Delegazione regionale della UNCEM	L. 60.000.000	L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 44.

Norme per la sottoscrizione di azioni e quote delle società già facenti parte del disciolto E.N.T.V.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata:

a) a sottoscrivere azioni di nuova emissione fino alla concorrenza di 300 milioni di valore nominale della S.p.a. Val Fiorentina, con sede sociale in Selva di Cadore (Belluno), avente per oggetto sociale la valorizzazione turistico-ricettiva della Val Fiorentina e Monte Fertazza, di cui la regione Veneto è già azionista per 250 milioni di valore nominale di azioni;

b) a sottoscrivere numero 6.001 quote del valore nominale di L. 10.000 ciascuna della S.r.l. Società Centro Cadore impianti Pian dei Buoi (SOCCIP), con sede sociale in Lozzo di Cadore (Belluno), avente per oggetto sociale la valorizzazione turistico-ricettiva della località Pian dei Buoi di cui la regione Veneto è già socia con 4.000 quote.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 è fissata in L. 360.010.000 coperta mediante riduzione di pari importo del cap. 196119720 fondo riserva per spese impreviste dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio per il 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720	L. 360.010.000	L. 360.010.000
In aumento:		
Cap. 021002016 (sottoscrizione aumento capitale società regionali) (capitolo di nuova istituzione)	L. 360.010.000	L. 360.010.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 45.

Mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Veneto, al fine di favorire il rientro dall'estero dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, concede contributi nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con l'I.C.L.E. (Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero) di durata non superiore a quindici anni per la costruzione o l'acquisto di un alloggio, nonché per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e completamento di immobili ad uso abitazione.

Art. 2.

Beneficiari

Hanno titolo alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge coloro che:

a) abbiano i requisiti di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 5, con l'esclusione dell'ultimo comma;

b) non siano titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un alloggio idoneo.

Per alloggio idoneo si intende l'abitazione avente i requisiti di abitabilità e composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di due e un massimo di cinque vani;

c) non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.

Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, si intende quello composto dal coniuge e dai figli conviventi con il richiedente secondo le risultanze anagrafiche.

La concessione dei contributi previsti dall'articolo seguente è subordinata alla condizione che i beneficiari si impegnino a non trasferire la proprietà dell'immobile né a concederlo in locazione per tutta la durata del mutuo. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per i beneficiari di restituire il contributo regionale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso corrente bancario.

Art. 3.

Modalità per la concessione delle agevolazioni

I mutui possono essere concessi dall'I.C.L.E. fino al 75 per cento del prezzo di acquisto o del costo della costruzione ivi compresa la spesa per l'acquisizione eventuale dell'area, nonché della spesa necessaria per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o completamento dell'immobile.

Il tasso di interesse praticato dall'I.C.L.E. è del 13 per cento annuo a scalare, più lo 0,50 per cento sul capitale iniziale a titolo di rimborso imposte, tasse e spese.

La durata massima del mutuo è stabilita in anni 15.

La concessione dei contributi è subordinata alle condizioni previste per i finanziamenti agevolati da apposita convenzione con l'I.C.L.E., che viene stipulata dal presidente della giunta regionale e approvata dalla medesima.

L'importo massimo di ciascun mutuo ammesso a fruire del concorso regionale è di L. 30.000.000.

Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati è fissato in L. 14.000.000 e l'entità del contributo regionale è fissata nelle seguenti misure:

1) fino a L. 8.000.000 di reddito, contributo regionale del 6 per cento;

2) da L. 8.000.001 a L. 10.000.000 contributo regionale del 5 per cento;

3) da L. 10.000.000 a L. 14.000.000, contributo regionale del 4 per cento.

Ai fini della determinazione del contributo regionale si tiene conto del reddito complessivo familiare, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o da certificazione rilasciata dall'autorità competente del Paese ove i richiedenti lavorano o dall'autorità consolare italiana o dal datore di lavoro.

Art. 4.

Procedure per la concessione dei mutui

Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere indirizzate al presidente della giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale con propria deliberazione individua i soggetti ammessi ai contributi e formula la graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità:

1) reddito complessivo del nucleo familiare, risultante da apposita dichiarazione resa dall'interessato sotto la propria responsabilità, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla base del quale la giunta regionale provvederà a formulare una graduatoria di ammissione, escludendo progressivamente i redditi più elevati;

2) numero dei componenti il nucleo familiare;

3) periodo di permanenza all'estero.

Ai fini della formazione della graduatoria di ammissione al contributo regionale nel pagamento degli interessi, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di L. 500.000 per ogni figlio a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento.

Il presidente della giunta regionale emana i decreti di ammissione al finanziamento dei soggetti individuati dalla deliberazione, di cui al secondo comma, previa verifica dei requisiti cui è subordinato il finanziamento stesso.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la giunta regionale è autorizzata a riaprire i termini di presentazione delle domande, qualora non risultasse completamente impegnato per l'esercizio in corso, lo stanziamento di L. 250.000.000.

Art. 5.

Norma finanziaria

Alla copertura della spesa di L. 250.000.000 prevista per l'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760: « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « contributi per l'edilizia abitativa a favore degli emigrati ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 6.

Variazioni del bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	L. 250.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 250.000.000
	L. 250.000.000	L. 250.000.000
In aumento:		
Cap. 042204427. — Contributi in conto interessi per mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati . . .	L. 250.000.000	L. 250.000.000

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. **46**.

Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, in attesa della legge di riforma dell'assistenza, per prevenire e rimuovere gli ostacoli invalidanti che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita sociale, lavorativa, culturale, economica, politica della collettività, in aggiunta ai servizi di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di assistenza degli handicappati fisici, psichici e sensoriali previsti dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 57, promuove iniziative e interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicaps.

Art. 2.

Gli obiettivi indicati all'articolo precedente si attuano favorendo:

a) la permanenza e l'integrazione dell'handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;

b) l'inserimento e l'integrazione nella scuola materna e dell'obbligo;

c) l'istruzione professionale e l'accesso alla scuola superiore e universitaria nonché l'aggiornamento culturale;

d) l'orientamento professionale e l'inserimento lavorativo;

e) la riduzione del ricorso ai ricoveri, il ridimensionamento degli istituti, il superamento di ogni forma di emarginazione.

A tale scopo le USL elaborano e adottano progetti-obiettivo unitari per la gestione coordinata e integrata secondo criteri di interdisciplinarità degli interventi sanitari, sociali e formativi.

La Regione eroga contributi per la realizzazione dei progetti-obiettivo delle USL assegnando i finanziamenti previsti dalla presente legge in rapporto al progetto-obiettivo stesso, alle esigenze di riequilibrio territoriale degli interventi, al numero degli handicappati interessati.

Art. 3.

Ai fini della presente legge, per « handicappato », si intende la persona di qualsiasi età che, per evento patologico, congenito, ereditario, traumatico o comunque intervenuto, è menomato nelle proprie facoltà fisiche e/o psichiche e/o sensoriali, incontra difficoltà di relazione, apprendimento, inserimento lavorativo, ed è, pertanto soggetta o esposta a processi o situazioni di emarginazione.

Art. 4.

I comuni singoli o associati e le comunità montane nonché le istituzioni eventualmente convenzionate devono garantire la piena partecipazione degli utenti e delle associazioni che li rappresentano all'attuazione, alla gestione e al controllo della funzionalità dei servizi.

Art. 5.

A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 57, e in relazione alla permanenza nell'ambito familiare dei soggetti portatori di handicaps, la Regione eroga contributi alle unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, per la gestione di:

gruppi-famiglia o comunità alloggi;

comunità di pronto intervento, nei casi di urgente sistemazione in attesa di una sistemazione definitiva;

soggiorni climatici in strutture aperte nelle località adeguate alle esigenze dei soggetti;

iniziative che tendono a favorire la partecipazione dell'handicappato alle attività di tempo libero esistenti nel territorio.

Le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private per la gestione dei suddetti servizi.

La convenzione dovrà prevedere gli interventi da effettuarsi dall'istituzione, i criteri e i mezzi di erogazione dei servizi, le modalità di accertamento del numero di utenti, la pubblicità dei bilanci relativi all'attività convenzionata e l'entità del contributo che l'unità sanitaria locale dovrà assegnare.

Art. 6.

Fatte salve le competenze statali in materia, nonchè quelle dell'amministrazione provinciale previste dal testo unico della legge comunale e provinciale del 3 maggio 1934, n. 383, art. 144, lettera g), III, la Regione eroga contributi alle unità sanitarie locali che, in accordo con gli organismi scolastici, provvedono a:

a) assegnazione di personale assistente da utilizzare nell'ambito della scuola;

b) assegnazione di personale qualificato per la registrazione di testi scolastici, per la lettura, la ripetizione e l'insegnamento nell'ambito della famiglia;

c) ogni altra forma di integrazione educativa atta a facilitare l'inserimento e la permanenza proficua nella scuola di ogni ordine e grado;

d) promozione di iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento del personale di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 7.

L'USL garantisce, servendosi in via prioritaria dei centri specializzati esistenti nella Regione, l'erogazione di materiale didattico e di sussidi tecnicamente adatti al fine di agevolare l'apprendimento scolastico, l'aggiornamento professionale e la crescita culturale dei portatori di handicaps.

Art. 8.

Nell'ambito delle attività dell'osservatorio permanente previsto dall'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, la Regione svolge, nei diversi settori della realtà economica e sociale, indagini finalizzate a individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo degli handicappati.

Art. 9.

L'unità sanitaria locale promuove indagini per l'individuazione dei posti di lavoro nei settori produttivi, nonchè per l'individuazione delle capacità attitudinali dei singoli e delle possibilità di adattamento negli ambienti di lavoro degli handicappati in relazione al collocamento lavorativo degli stessi.

L'unità sanitaria locale che gestisce direttamente, o mediante convenzione, servizi riabilitativi per handicappati collabora con la famiglia e la scuola per l'orientamento professionale del soggetto portatore di handicaps, avvalendosi anche dei risultati delle indagini di cui al comma precedente.

Art. 10.

Fatto salvo il campo di applicazione delle leggi statali vigenti in materia di collocamento al lavoro del soggetto portatore di handicaps, l'unità sanitaria locale, previa individuazione delle tendenze e delle capacità lavorative dei singoli nonchè in armonia con quanto previsto dall'art. 9 della presente legge, provvede ad assumere tutte le iniziative utili a pervenire al collocamento lavorativo degli handicappati nei settori pubblici e privati e favorisce altresì l'istituzione di società cooperative e di strutture terapeutiche occupazionali protette.

L'unità sanitaria locale elabora programmi di inserimento lavorativo dell'handicappato insieme con le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria nonchè con le cooperative.

Art. 11.

La Regione agevola l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge erogando contributi per:

a) l'acquisto di attrezzature per i soggetti che intendono avviarsi a un lavoro autonomo, purchè gli stessi non possono usufruire del diritto ad altri contributi allo stesso titolo e diano garanzia di continuità lavorativa;

b) l'assistenza tecnico-psico-pedagogica nella fase del primo inserimento in attività di terzi, per la durata massima di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore all'anno, e in collegamento con la struttura da cui l'handicappato proviene;

c) l'acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti con cui l'handicappato deve svolgere la propria attività lavorativa presso terzi;

d) l'assunzione presso imprese di soggetti portatori di handicaps la cui diminuzione permanente della capacità lavorativa non sia inferiore ai due terzi. Per la durata della convenzione tra unità sanitaria locale e imprese, la misura del contributo regionale è pari all'importo mensile degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, maggiorato di una somma pari al 30 per cento della retribuzione percepita dall'handicappato;

e) l'acquisto di attrezzature e di materiale necessario per le attività lavorative da parte delle cooperative di lavoro e delle comunità terapeutiche occupazionali;

f) l'effettuazione di indagini sulla base di programmi tendenti all'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicaps.

I contributi previsti dal presente articolo sono erogati alle unità sanitarie locali che stipulano apposite convenzioni con i singoli, le imprese le cooperative e le comunità terapeutiche occupazionali.

Art. 12.

Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli 5, 6 e 11 della presente legge, devono essere presentate dall'USL al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono essere corredate da una relazione illustrativa del progetto-obiettivo e del preventivo di spesa.

Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente art. 11 dovranno inoltre essere corredate da documentazione comprovante la necessità dell'acquisto dell'impianto o delle modifiche apportate ai beni strumentali, l'avvenuta assunzione dell'handicappato, i lavori eseguiti e le relative spese.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, la giunta regionale predispone e il consiglio approva il piano di ripartizione dei contributi.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'unità sanitaria locale trasmette al presidente della giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione dei servizi, l'indicazione delle attività svolte e del personale impiegato.

I contributi sono erogati all'USL in due soluzioni: per il 50 per cento dopo l'approvazione del piano di ripartizione e per la restante quota a rendicontazione.

Art. 13.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 40 e 44 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 « Norme per la costituzione e il funzionamento delle USL in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Art. 14.

Per interventi previsti dal precedente art. 11, lettere *a*), *c*), *e*) ed *f*) la misura del contributo non potrà superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La misura del contributo per ciascun intervento previsto dalle predette lettere *a*) e *c*) del precedente art. 11 non può essere superiore a L. 400.000.

Art. 15.

Per l'anno 1980 le domande rivolte a ottenere i contributi devono essere presentate dall'USL al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1980, la spesa di lire 1.600 milioni.

A copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede mediante utilizzazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 72, della partita « servizi residenziali di tipo comunitario » del fondo globale per le spese correnti normali del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, cap. 19629740 e mediante la utilizzazione di 800 milioni della partita « Sviluppo servizi sociali » del fondo globale per le spese correnti del bilancio di previsione 1980.

Il capitolo di nuova istituzione sarà denominato « interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps ».

Per l'esercizio finanziario 1981 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa per gli interventi di cui alla presente legge sarà determinato con legge di bilancio in misura non inferiore allo stanziamento del 1980.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. **47**.

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto ed ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio della delega

L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie, delegate ai consorzi di bacino di trasporto od ai singoli

comuni ai sensi e secondo le procedure delle vigenti leggi regionali si svolge in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

Titolo I

TRASPORTO E RIMORCHIO IN SERVIZIO PRIVATO

Art. 2.

Definizione del trasporto

Il trasporto è in servizio privato quando il servizio stesso non è a disposizione del pubblico e comunque non persegue fini di interesse generale.

Il trasporto in servizio privato può assumere le forme di trasporto per conto proprio o di trasporto per conto terzi.

Art. 3.

Trasporto per conto proprio

E' trasporto per conto proprio quello eseguito in nome e per conto dell'armatore del natante.

Il trasporto di persone o cose per conto proprio può essere eseguito da chiunque sia armatore dei natanti che effettuano il trasporto stesso.

Il trasporto per conto proprio può essere svolto senza autorizzazione purchè effettuano con natanti muniti della prescritta idoneità alla navigazione.

Il personale addetto alla condotta del natante deve essere in possesso dei requisiti previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

Art. 4.

Trasporto per conto terzi

E' trasporto per conto terzi quello effettuato nel rispetto del contratto di cui all'art. 1678 del codice civile con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.

Il trasporto per conto terzi deve essere effettuato con natanti muniti dell'autorizzazione del consorzio o del comune destinatari della delega e delle idoneità alla navigazione stabilite dalla legge.

Il personale addetto alla condotta degli stessi dovrà possedere le idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

Art. 5.

Rimorchio e traino di natanti - Definizione

Per rimorchi si intende la trazione del natante mediante altri natanti.

Per traino si intende la trazione del natante mediante mezzi a terra.

Il rimorchio e traino possono svolgersi per conto proprio e per conto terzi.

Art. 6.

Rimorchio o traino di natante per conto proprio

Il rimorchio di natanti per conto proprio può essere eseguito da chiunque sia contemporaneamente armatore dei natanti che effettuano il rimorchio e di quelli che sono rimorchiati.

Il traino di natanti per conto proprio può essere eseguito da chiunque contemporaneamente sia proprietario o esercente dei mezzi che effettuano il traino ed armatore dei natanti trainati.

Il rimorchio ed il traino di cui ai precedenti commi può essere svolto senza autorizzazione purchè effettuato con mezzi muniti delle prescritte idoneità e condotti da persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Art. 7.

Rimorchio o traino di natanti per conto terzi

Il rimorchio per conto terzi nelle acque interne deve essere effettuato con i natanti muniti di autorizzazione rilasciata dal consorzio o dal comune destinatari della delega.

Il personale addetto alla condotta dei natanti deve essere in possesso dei titoli previsti dalla legge.

Il traino per conto terzi in acque interne deve essere effettuato da persone munite di autorizzazione rilasciata dal consorzio o dal comune destinatari della delega.

Titolo II

TRASPORTO E RIMORCHIO IN SERVIZIO PUBBLICO

Art. 8.

Definizione

E' trasporto o rimorchio in servizio pubblico ogni forma di trasporto o rimorchio offerto al pubblico che comporti l'obbligo da parte dell'esercente di effettuare il servizio per conto del primo richiedente.

Art. 9.

Noleggio da banchina

Noleggio da banchina è il servizio di trasporto occasionale di persone effettuato su richiesta di utenti singoli o di comitive organizzate.

Il trasporto di cui al primo comma può svolgersi soltanto con mezzi autorizzati dal consorzio o dal comune destinatari della delega.

Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

Il noleggio da banchina può essere effettuato senza conducente o con conducente.

Art. 10.

Noleggio da banchina senza conducente

Il noleggio da banchina senza conducente di natante di qualsiasi tipo può effettuarsi solo previa autorizzazione del consorzio o del comune destinatari della delega.

L'autorizzazione sarà rilasciata nel rispetto delle apposite norme stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 22.

I natanti da locare devono essere muniti delle idoneità alla navigazione stabilita dalla legge.

E' fatto divieto all'esercente di locare i natanti a persone non munite delle idoneità eventualmente prescritte per la condotta dei mezzi stessi.

Art. 11.

Noleggio da banchina con conducente

Il noleggio da banchina con conducente può essere effettuato solo con natanti abilitati alla navigazione dalle competenti autorità previste dalla legge e autorizzati dal consorzio o dal comune destinatari della delega.

Il noleggio da banchina con conducente può essere effettuato con natanti a motore di portata:

non superiore alle 20 persone (taxi acquei);
superiore alle 20 persone (gran turismo).

L'esercente in servizio di cui al comma precedente deve essere munito di autorizzazione rilasciata dal consorzio o dal comune sulla base del regolamento di cui al successivo art. 22.

Art. 12.

Servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a 20 persone (taxi acquei).

L'autorizzazione ad esercitare il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone con natanti a motore fino a 20 persone può essere rilasciata soltanto a chi è in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio di un servizio pubblico e dei prescritti titoli professionali per la condotta del natante.

Per l'esercizio del predetto servizio nella laguna di Venezia è necessario il possesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a chi è titolare di autorizzazioni o licenze per l'esercizio di altre attività remunerative, o svolge un qualunque lavoro retribuito salvo esplicita rinunzia alla predetta autorizzazione, licenza o attività lavorativa.

Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare personalmente il servizio con natante di sua proprietà, ovvero in comproprietà con altri titolari di autorizzazioni o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza costituito da soci motoscafisti e da altri soci previsti nei limiti stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974, n. 1577, e successive modificazioni.

L'utorizzazione non può essere trasferita, ha una durata non superiore ai cinque anni e può essere rinnovata.

Art. 13.

Assegnazione e decadenza dell'autorizzazione

Le nuove autorizzazioni saranno assegnate nel rispetto dell'apposita graduatoria redatta secondo le modalità stabilite dal consorzio o dal comune destinatari della delega nel regolamento di cui all'art. 22.

A tale graduatoria sono ammessi, su domanda, tutti coloro che, in possesso dei titoli professionali prescritti, da almeno due anni effettuano il mestiere di conduttore di motoscafo in servizio pubblico o privato.

Ai fini della formazione della predetta graduatoria sarà nominata una apposita commissione di cui dovranno fare parte tra gli altri:

un rappresentante della Regione;

un rappresentante, ove occorra, dell'autorità marittima competente per territorio;

il capo dell'ispettorato di porto competente per territorio;

un rappresentante, ove occorra, della direzione provinciale M.C.T.C. competente per territorio.

L'autorizzazione decade al compimento del sessantesimo anno di età del titolare e può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 14.

Sostituzioni del titolare di autorizzazione associato a cooperative di motoscafisti autorizzati

Per consentire le sostituzioni di soci titolari di autorizzazioni, assenti dal servizio, le cooperative costituite come previsto dal quarto comma del precedente art. 12, possono utilizzare soci motoscafisti privi di autorizzazione oppure collaboratori motoscafisti.

Ciascun socio titolare di autorizzazione non può assentarsi dal servizio per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno solare e a 360 giorni complessivi nel periodo di validità della autorizzazione.

Il presidente del consorzio o il sindaco del comune, per motivate e gravi necessità, possono aumentare i limiti di cui al precedente comma fino a giorni 240 nell'anno solare e giorni 500 nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Il consorzio o il comune, destinatari della delega, nel regolamento di cui all'art. 22 stabiliscono i criteri da osservare per la redazione e la tenuta della graduatoria dei nominativi dei soci privi di autorizzazione e dei collaboratori motoscafisti.

Per la formazione della predetta graduatoria si osservano le stesse modalità di cui al precedente art. 13.

I soci privi di autorizzazione ed i collaboratori motoscafisti sono assegnati alle cooperative richiedenti secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 22 e devono essere forniti di apposito permesso.

Alle cooperative richiedenti possono essere assegnati non oltre il dieci per cento di soci non titolari ed il dieci per cento di collaboratori motoscafisti rispetto al numero dei propri soci titolari di autorizzazione.

Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni, l'anzianità di servizio in qualità di socio privo di autorizzazione oppure in qualità di collaboratore motoscafista, prestata dopo l'assegnazione di cui al precedente sesto comma, sarà valutata non meno del doppio dell'anzianità maturata in altri tipi di servizio.

Art. 15.

Sostituzione del titolare di autorizzazione non associato a cooperative

Il titolare di autorizzazione non associato a cooperative, in caso di impedimento per malattia accertata o per gravi e motivate ragioni familiari, previa autorizzazione da parte del competente ufficio del consorzio o del comune delegati, può farsi sostituire per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare e a 360 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Il presidente del consorzio o il sindaco del comune, per motivate e gravi necessità, possono aumentare i limiti di cui al precedente comma fino a giorni 240 nell'anno solare e giorni 500 nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Le sostituzioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate o da un collaboratore motoscafista compreso nella apposita graduatoria o da parente o affine fino al terzo grado in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la condotta dei motoscafi in servizio pubblico che devono essere muniti dell'apposito permesso.

L'anzianità maturata sarà conteggiata ai fini della graduatoria per l'assegnazione di nuove autorizzazioni al servizio di natanti a motore fino a 20 persone applicando gli stessi criteri adottati per i collaboratori motoscafisti di cui all'art. 14.

Art. 16.

Servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone con natanti a motore di portata superiore alle 20 persone (gran turismo).

Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate a cooperative tra soci titolari di cui al comma quarto dell'art. 12, a cooperative fra soci gondolieri, a consorzi tra imprese artigiane, a società ed a ditte individuali.

Le modalità di assegnazione delle autorizzazioni sono stabilite nei regolamenti di attuazione della presente legge di cui all'art. 22.

I predetti regolamenti stabiliscono anche i criteri di ripartizione delle autorizzazioni fra le cooperative, i consorzi, le società e le ditte individuali.

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione e dai suoi dipendenti per suo conto ed in suo nome.

Se il titolare dell'autorizzazione è una cooperativa, consorzio o società, il servizio può essere gestito sia dai soci sia dai dipendenti in nome e per conto del titolare.

L'autorizzazione ha durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovata.

Art. 17.

Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

Il servizio pubblico di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplani può effettuarsi solo previa autorizzazione del consorzio o del comune destinatari della delega.

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla fissazione dello spazio acqueo necessario allo stazionamento dei natanti e al rispetto di specifiche condizioni di esercizio fissate dalle autorità competenti.

Art. 18.

Requisiti delle persone e dei natanti da adibire al servizio rimorchio dello sci acquatico

I natanti da utilizzare nel servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici ed acquaplani devono essere provvisti delle idoneità alla navigazione stabilite dalla legge e dell'autorizzazione del consorzio o del comune destinatari della delega.

Le persone da adibire alla condotta dei natanti di cui al precedente comma debbono essere in possesso delle prescritte abilitazioni per la guida dei natanti stessi.

I natanti, di portata non superiore a 20 persone autorizzati ad esercitare il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone per conto terzi su vie d'acqua interne, possono anche esercitare il servizio di rimorchio dello sci acquatico purchè ne siano stati autorizzati a norma della presente legge. E' fatto divieto ai predetti natanti di trasportare altre persone durante l'operazione di rimorchio dello sci acquatico.

Le imbarcazioni a motore adibite al rimorchio dello sci acquatico debbono essere munite di apposito sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato alle imbarcazioni autorizzate a norma del presente articolo di eseguire il rimorchio contemporaneo di oltre due sciatori acquatici.

Quando a causa di forza maggiore o di altro giustificato motivo venga a cessare il servizio di rimorchio, l'utente del servizio può prendere posto sul natante esclusivamente per essere ricondotto al posto di partenza.

Sulle imbarcazioni a motore in servizio di rimorchio dello sci acquatico può prendere posto un accompagnatore oltre il conduttore.

La presenza su tali mezzi di un accompagnatore esperto del nuoto è obbligatoria se lo sciatore acquatico è minore di anni 18.

Titolo III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Art. 19.

Autorizzazioni riservate alle cooperative gondolieri

Le autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti di portata non superiore alle 20 persone rilasciate ai

soci gondolieri su designazione dell'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, hanno la durata di un anno e possono essere rinnovate.

I predetti designati devono essere in possesso dei titoli professionali di cui al secondo comma dell'art. 12 e dei requisiti di cui all'art. 13.

I soci gondolieri assegnatari di autorizzazione devono depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il comune di Venezia.

I soci gondolieri, titolari di autorizzazione, devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza.

Le cooperative di soci gondolieri aventi soci titolari di autorizzazione, nei limiti del venti per cento delle autorizzazioni stesse, possono utilizzare come collaboratori soltanto soci gondolieri muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal comune di Venezia.

I collaboratori di cui al precedente comma sono designati dall'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.

Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni, l'anzianità di servizio maturata nella condotta dei natanti a motore con portata non superiore a venti persone di proprietà delle cooperative di gondolieri sarà valutata non meno del doppio dell'anzianità maturata in altri tipi di servizio solo al raggiungimento di 36 mesi di imbarco effettuato dopo il rilascio dell'apposito permesso.

Art. 20.

Criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni

Le nuove autorizzazioni per l'effettuazione del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone devono essere ripartite fra conduttori di motoscafi e cooperative di soci gondolieri.

Il numero di quelle riservate alle cooperative di gondolieri è determinato dal comune tenuto conto della effettiva necessità delle cooperative medesime e della possibilità di esercitarle.

Al fine di assicurare il servizio di gondole nella città di Venezia, l'assegnazione delle autorizzazioni alle cooperative di soci gondolieri di cui al precedente comma è subordinata al mantenimento di un numero minimo di gondole in esercizio che sarà stabilito dal comune, in relazione alle esigenze del traffico, all'atto dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 22.

Titolo IV
NORME GENERALI

Art. 21.

Criteri e limiti nelle autorizzazioni e tariffe

Per ogni tipo di servizio, il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione, i consorzi od i comuni destinatari della delega determinano annualmente:

a) il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per ciascun comune;

b) le tariffe del servizio.

I criteri per la fissazione del numero delle autorizzazioni e delle tariffe devono essere tali da garantire:

1) la regolarità e la presenza dei servizi secondo la domanda dell'utenza;

2) un rapporto di natanti compatibile con le esigenze del traffico acqueo;

3) un rapporto di natanti compatibile con la disponibilità di approdi per le operazioni di acquisizione dei servizi di rimessaggio nonché quelli necessari ai servizi di trasporto e distribuzione delle merci;

4) una remunerazione per l'attività lavorativa degli addetti.

Art. 22.

Regolamenti di attuazione

I consorzi o i comuni destinatari della delega, entro centoventi giorni dalla definizione degli adempimenti relativi alla procedura di trasferimento delle funzioni delegate, emanano il regolamento per la disciplina dei servizi pubblici non di linea di cui agli articoli 10, 11 e 17.

Il regolamento deve, tra l'altro, prevedere:

1) i requisiti per l'assegnazione dell'autorizzazione per l'espletamento dei servizi pubblici stessi;

2) la durata dell'autorizzazione, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo,

3) i criteri per la redazione e la tenuta della graduatoria di cui al terzo comma dell'art. 14;

4) le modalità per le assegnazioni dei soci privi di autorizzazione e dei collaboratori motoscafisti alle cooperative di soci motoscafisti;

5) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni;

6) gli obblighi dei conduttori nell'esercizio del servizio pubblico;

7) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;

8) le modalità per la prestazione del servizio pubblico alla utenza;

9) gli spazi acquei idonei allo stazionamento dei mezzi nautici da adibire al servizio pubblico;

10) le modalità di assegnazione, anche mediante rotazione, degli spazi acquei osservando il criterio di assicurare una uniforme ripartizione degli stessi sul territorio tali da garantire il tempestivo ed agevole servizio a tutta la cittadinanza;

11) le eventuali prescrizioni da osservare;

12) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto o del rimorchio e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza;

13) la procedura per la difinizione dei reclami;

14) le penalità da cominare ai contravventori alle disposizioni stesse.

Il regolamento è approvato con provvedimento della giunta regionale.

Titolo V
SANZIONI

Art. 23.

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata se l'esercente:

1) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;

2) contravviene alle disposizioni emanate dallo Stato, dalla regione, dal consorzio o dal comune;

3) contravviene alle disposizioni di leggi o regolamenti;

4) sostituisce abusivamente altri nel servizio;

5) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione stessa;

6) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

7) non applica le tariffe in vigore;

8) perde uno dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'assegnazione dell'autorizzazione;

9) perde la qualità di socio di cooperativa di gondolieri avendo ottenuto come tale l'autorizzazione;

10) viene dichiarato fallito, ovvero, trattandosi di società o cooperativa, viene posto in liquidazione.

Art. 24.

Procedimento per la revoca dell'autorizzazione

Verificandosi uno dei casi previsti al precedente articolo il consorzio o il comune notificano all'interessato entro il termine di novanta giorni dalla data dell'infrazione il verbale di accertamento dell'infrazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

Il consorzio o il comune, qualora ritengano fondato l'accertamento, fissano le penalità da comminare all'autore dell'infrazione sulla base delle disposizioni di leggi vigenti.

Nei casi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del precedente articolo la revoca dell'autorizzazione deve essere preceduta da diffida intimata all'esercente con la quale viene fissato il termine per il ripristino del diritto violato. Decorso inutilmente tale termine o in caso di recidiva nella stessa infrazione, gli enti di cui al primo comma possono procedere alla revoca dell'autorizzazione.

L'esercente che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non dopo decorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Contro il provvedimento di revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della Giunta regionale, il quale decide entro successivi novanta giorni.

Nei casi 8), 9), 10) del precedente articolo l'autorizzazione decade di diritto.

Art. 25.

Inadempienze e revoca della delega

In caso di inadempimento del consorzio o del comune destinatari della delega alle disposizioni della presente legge la giunta regionale pone il termine all'Ente inadempiente per ottemperare alle disposizioni stesse.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma la giunta regionale può decidere la revoca della delega delle funzioni all'Ente inadempiente in applicazione dell'art. 55 dello statuto regionale.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.
Norme transitorie per il comune di Venezia

Fino al 6 febbraio 1981 le nuove autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea con natanti a motore di portata non superiore a venti persone nell'ambito del comune di Venezia verranno assegnate nel rispetto della graduatoria approvata dalla giunta regionale con deliberazione n. 17 del 5 gennaio 1979.

Art. 27.
Verbali di accertamento delle contravvenzioni

I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge possono essere formati oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari della Regione, del consorzio e del comune destinatari della delega, addetti al servizio della navigazione nonché dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

Detti verbali saranno trasmessi al consorzio o al comune destinatari della delega agli effetti delle disposizioni del titolo V.

Art. 28.
Norme finali

La presente legge sostituisce la legge regionale 2 dicembre 1977, n. 68.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia al codice della navigazione, al regolamento della navigazione interna ed alla restante normativa statale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 48.
Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18: « Norme di contabilità delle unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 58 della legge regionale del 20 marzo 1980, n. 18, è così sostituito:

« Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi termini di pagamento superiori a novanta giorni dalla data della fattura ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 49.
Norme in materia di corsi di orientamento musicale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto in applicazione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 finanzia corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico, che siano promossi da enti locali territoriali che avvalendosi della collaborazione di associazioni musicali, ovvero promossi direttamente da queste ultime.

Art. 2.

La giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno delibera l'approvazione dei corsi, ai fini dell'applicazione dell'art. 1.

Art. 3.

Le domande degli enti promotori dovranno pervenire al presidente della giunta regionale, e per conoscenza al distretto scolastico competente per territorio, entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, accompagnate da:

elenco degli allievi per ogni singolo corso con l'indicazione dell'insegnante preposto;

preventivo di spesa.

Le domande dovranno contenere inoltre precise indicazioni sul numero e tipo dei corsi, sul calendario e il numero delle ore di insegnamento, nonché sulla sede nella quale verranno impartite le lezioni.

Art. 4.

Entro il 1° marzo di ogni anno la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera il finanziamento dei corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico. Il relativo intervento riguarderà il compenso agli insegnanti e un contributo per i sussidi didattici.

L'erogazione del finanziamento avverrà, per la metà, non appena divenuta esecutiva la delibera di cui al comma precedente e, per il saldo, a consuntivo idoneamente documentato dello svolgimento dei corsi.

Art. 5.

L'incarico per l'insegnamento è conferito dal comune con apposita deliberazione o, dalle associazioni di cui all'art. 1, mediante convenzione.

La scelta degli insegnanti avviene a cura degli enti promotori tenuto conto dei requisiti generali, della riconosciuta esperienza e della valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Le opportune istruzioni applicative per il complesso della materia, saranno fornite mediante circolari della giunta regionale.

Art. 6.

La durata dei corsi, che si articoleranno in cicli di tre anni, non potrà essere inferiore ai sei mesi.

Al termine del ciclo triennale d'insegnamento, gli enti promotori rilasceranno un apposito attestato agli allievi, che abbiano frequentato con assiduità e profitto le lezioni ed abbiano superato l'esame finale.

Art. 7.

Limitatamente all'anno 1980, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 3, primo comma, le domande, rivolte ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, anche per i corsi già in via di svolgimento, dovranno pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro i successivi sessanta giorni, la giunta regionale delibererà l'istituzione dei corsi ed il loro finanziamento.

Art. 8.

E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 37.

Art. 9.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di L. 300.000.000 cui si provvede:

per L. 250.000.000 mediante l'utilizzo dello stanziamento di cui al cap. 054005197 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

per L. 50.000.000 mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740: «Fondo globale spese correnti normali» (partita attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 10.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 vengono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 054005197. — Contributi a enti locali e associazioni musicali per l'organizzazione di corsi di cultura musicale (capitolo soppresso)	L. 250.000.000	L. 150.000.000
Cap. 196219740	» 50.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	» 150.000.000
	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 054005193. — Spese per corsi di orientamento musicale promossi da enti locali e associazioni musicali (capitolo di nuova istituzione)	L. 300.000.000	L. 300.000.000
	L. 300.000.000	L. 300.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 50.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa, adottati dalla regione del Veneto nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla regione del Veneto con la legge 10 novembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione va corrisposta nei termini stabiliti nella tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le frazioni degli importi di tassa inferiori a L. 500 o superiori a L. 500 ed inferiori a L. 1000 sono rispettivamente arrotondate alle L. 500 o L. 1000 superiori.

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale.

Art. 4.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonchè limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per provvedimenti di sua

competenza, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.

Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso assessore, il presidente può delegare inoltre il direttore del servizio alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme di cui alla presente legge.

Art. 11.

Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12.

Norme abrogate

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 17 gennaio 1972, n. 2, 14 marzo 1974, n. 21, 28 gennaio 1977, n. 8, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 13.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.

Norme transitorie

Per le tasse sulle concessioni regionali previste dall'allegata tariffa, le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state corrisposte, per l'anno 1980, nella misura indicata nella precedente tariffa, annessa alla legge regionale 14 marzo 1974, n. 21, non è dovuta alcuna integrazione.

Il pagamento delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 14 marzo 1974, n. 21, deve essere effettuato a favore della regione Veneto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

(*La tariffa di cui alla presente legge viene pubblicata in apposito supplemento*).

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. **51.**

Istituzione del capitolo di entrata per l'assegnazione dal Ministero dei lavori pubblici e del capitolo di spesa per l'esecuzione dei lavori sulla linea di navigazione interna di seconda classe Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ricadenti nel territorio del Veneto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A seguito dell'affidamento in concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici alla regione del Veneto di lavori di completamento, ricalibramento, prosecuzione e sistemazione necessari sulla linea navigabile di seconda classe Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, ricadenti nel territorio del Veneto, di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge 28 aprile 1976, n. 237, sono apportate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 024002091. — Assegnazione dal Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di lavori di completamento, ricalibramento, prosecuzione e sistemazione necessari sulla linea navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, ricadenti nel territorio del Veneto (capitolo di nuova istituzione)	L. 3.850.000.000	L. 3.850.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 045004607. — Spesa per l'esecuzione di lavori di completamento, ricalibratura, prosecuzione e sistemazione necessari sulla linea navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ricadenti nel territorio del Veneto (capitolo di nuova istituzione) .	L. 3.850.000.000	L. 3.850.000.000

Art. 2.

I lavori di cui al precedente art. 1 affidati in concessione dal Ministero dei lavori pubblici alla Regione, seguono, per l'esecuzione, la normativa statale vigente per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

L'importo dei lavori affidati in concessione viene aumentato di una aliquota pari al 2 per cento per spese generali e tecniche e di collaudo.

Per la direzione e la contabilità dei lavori la Regione provvede a mezzo del dipendente centro operativo veneto per la navigazione interna con sede in Rovigo, mentre per la gestione amministrativa provvede il dipartimento per la viabilità e i trasporti preposto alla navigazione interna.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 52.

Interventi per la manutenzione e la sistemazione dei corsi d'acqua di competenza regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire un idoneo assetto della rete idrografica del Veneto, è autorizzata l'esecuzione di lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a:

a) opere idrauliche di II, III, IV, V categoria e non classificate di competenza regionale;

b) aste principali dei corsi d'acqua ricadenti nei territori classificati montani.

Alla redazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione delle relative opere provvederanno gli uffici regionali del genio civile competenti per territorio.

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere sui corsi d'acqua di competenza regionale sono predisposti dal dipartimento lavori pubblici entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, progetti generali di sistemazione per unità idrografiche.

Ai fini del necessario coordinamento i progetti generali saranno predisposti dal dipartimento dei lavori pubblici di concerto con il dipartimento dell'economia montana e foreste e con il dipartimento dell'agricoltura secondo i rispettivi ambiti di competenza.

I progetti generali di sistemazione sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previo parere della commissione tecnica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

La giunta regionale, per la predisposizione dei programmi esecutivi di cui all'art. 3 e al primo comma dell'art. 4, stabilisce i criteri di priorità, sentiti i comprensori e le comunità montane interessate.

Art. 3.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge la giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle somme disponibili nel bilancio approva un programma esecutivo di opere da realizzare nell'ambito dei progetti generali di sistemazione per unità idrografiche.

Art. 4.

Fino alla approvazione dei progetti generali di sistemazione per unità idrografiche di cui all'art. 2 della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare programmi esecutivi sulla base delle priorità segnalate dagli uffici regionali.

Per l'esercizio 1980 il programma di cui al comma precedente è approvato dalla giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Nei territori classificati montani e nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici le opere di sistemazione idraulica delle aste fluviali e torrentizie principali sono di competenza degli uffici regionali del genio civile; le opere di difesa idrogeologica di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

La delimitazione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza viene deliberata dalla giunta regionale per ciascuna unità idrografica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei dipartimenti lavori pubblici e dell'economia montana e foreste sentita la commissione tecnica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

Art. 6.

I fondi di cui alla presente legge possono essere utilizzati dagli uffici dei geni civili regionali anche per lavori di ripristino delle pertinenze idrauliche di cui all'art. 221 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché in genere per lavori per i quali s'impone l'esecuzione d'ufficio, salvo recupero della spesa, per infrazioni alle norme di polizia idraulica.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti esecutivi di cui al precedente art. 1 e l'esecuzione delle relative opere avviene a norma delle vigenti leggi statali e regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 8.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge previsti per l'esercizio 1980 in complessive lire diecimila milioni si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760: « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

A decorrere dall'esercizio 1981 lo stanziamento della presente legge sarà fissato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 9.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	L. 10.000.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 10.000.000.000
	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000
In aumento:		
Cap. 061006011. — Interventi per la manutenzione, la sistemazione e la difesa dei corsi d'acqua di competenza regionale (capitolo di nuova istituzione) .	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 53.

Finanziamento degli interventi di cui all'art. 32 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82: « Norme in materia di musei, biblioteche di enti locali o di interesse locale e di archivi storici di enti locali ».

(*Pubblicata nell'ediz straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1980 la spesa per gli interventi previsti dall'art. 32 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 è fissata in L. 60.000.000.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di L. 60.000.000 del cap. 196219740: « Fondo globale spese correnti normali » (partita attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 vengono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 60.000.000	—
Fondo finale di cassa . . .	—	L. 60.000.000
	L. 60.000.000	L. 60.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 052105071. — Interventi a favore di consorzi o associazioni di enti locali per le finalità di cui al prima comma dell'art 32 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 (capitolo di nuova istituzione)	L. 60.000.000	L. 60.000.000
	L. 60.000.000	L. 60.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 54.

Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione del Veneto, riconosciuta l'importanza naturalistico-ambientale e l'interesse scientifico e turistico del patrimonio speleologico esistente nel proprio territorio, promuove tutte le necessarie iniziative rivolte alla sua conservazione e alla sua valorizzazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 dello statuto regionale.

Art. 2.

Attività promozionale

Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia nel Veneto, la giunta regionale, sentito il parere della commissione speleologica regionale, predispone annualmente un programma per l'attuazione di ricerche e studi, congressi, convegni e attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favore di gruppi speleologici aventi sede nel Veneto e di altre istituzioni competenti sia per l'attuazione delle iniziative previste dal comma precedente, sia per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) organizzazione del soccorso speleologico;

b) organizzazione di un gruppo regionale di ispettori-guide speleologiche volontarie, da attuarsi mediante appositi corsi con esami, curati a livello regionale da tutti i gruppi speleologici veneti in collaborazione con la Società speleologica italiana e il Club alpino italiano;

c) ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle attività speleologiche.

L'approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del consiglio regionale.

Art. 3.

Attività di conservazione

La giunta regionale adotta tutti i necessari provvedimenti diretti alla migliore gestione e conservazione delle cavità sotterranee naturali e delle aree comprendenti i più caratteristici monumenti naturali carsici e/o aspetti paesaggistici carsici di particolare interesse della Regione.

La giunta regionale può altresì intervenire mediante la concessione di contributi per interventi speciali concernenti l'attuazione delle finalità di cui al comma precedente e in particolare l'acquisto, la sistemazione e la gestione delle aree carsiche e delle cavità di maggiore interesse in funzione della ricerca e di un turismo di tipo naturalistico culturale.

Art. 4.

Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche

E' istituito, presso la giunta regionale il catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche della Regione.

In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e geologici, nonché l'indicazione dell'eventuale possibilità di valorizzazione turistica.

Anche in rapporto alle finalità di cui all'art. 3 viene istituita una sezione speciale del catasto che raccoglie tutta la documentazione relativa alle aree carsiche e alle cavità di interesse eccezionale e inoltre i dati relativi all'inquinamento, deturpazione, distruzioni di concrezioni e depositi di tutte le cavità e aree carsiche del Veneto.

Le norme attinenti all'impianto e al funzionamento del catasto saranno contenute nel regolamento di attuazione della presente legge, che sarà predisposto dalla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

La giunta regionale, per la costituzione e l'aggiornamento del catasto, può avvalersi della collaborazione di istituti tecnicamente specializzati in materia e di gruppi speleologici.

Art. 5.

Albo regionale dei gruppi speleologici del Veneto

E' istituito l'albo regionale dei gruppi speleologici del Veneto.

I gruppi speleologici aventi sede nel Veneto, per essere iscritti all'albo regionale debbono:

a) possedere un proprio statuto che va notificato alla giunta regionale;

b) presentare alla giunta regionale del Veneto, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui programmi dell'anno in corso;

c) avere i soci in regola con l'assicurazione infortuni nell'espletamento dell'attività speleologica.

Art. 6.
Norme finanziarie

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1980.

Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante utilizzazione di una somma di pari importo da prelevarsi dal cap. 196219740: « Fondo globale spese correnti normali » (partita: attività culturali).

Per gli esercizi finanziari successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 7.
Variazioni di bilancio

Nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740 . .	L. 30.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 30.000.000
	L. 30.000.000	L. 30.000.000
In aumento:		
Cap. 033003247. — Spese per interventi regionali nel settore speleologico (capitolo di nuova istituzione)	L. 30.000.000	L. 30.000.000
	L. 30.000.000	L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 55.

Rifinanziamento della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28: « Interventi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo e turistico e per la promozione e diffusione del turismo sociale ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite d'impegno di L. 1.000 milioni per 10 anni di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28, è elevato, a partire dall'esercizio 1980, a lire 2.000 milioni.

Art. 2.

Alla copertura della maggior spesa prevista dal precedente art. 1 si provvede mediante riduzione per lire 1.000 milioni del cap. 196219760: « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Sostegno attività turistiche ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap 196219760	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa .	—	L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 033003257. — Contributi annuali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 56.

Rifinanziamento della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33: « Interventi a favore di consorzi fra enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione del finanziamento previsto per la realizzazione dell'area nel territorio del Basso Polesine di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, vengono stanziate, per l'esercizio 1980, L. 1.200.000.000 per le medesime finalità.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 1.200 milioni prevista dalla presente legge per l'esercizio 1980, si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760: « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760 . . .	L. 1.200.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 1.200.000.000
	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000
In aumento:		
Cap. 045004602. — Interventi a favore dei consorzi fra enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Basso Polesine	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000
	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. **57**.

Rifinanziamento delle leggi regionali 9 gennaio 1975, n. 1, recante interventi regionali di prevenzione e soccorso calamità naturali e 31 agosto 1979, n. 66, recante interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni relativa a spese di prevenzione e di soccorso per calamità naturali è autorizzato, per l'esercizio 1980, un ulteriore stanziamento di lire 3.000 milioni.

Art. 2.

All'art. 3, primo comma, della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, il periodo:

« In tali circostanze la giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera *d*), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, può autorizzare l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse fra cui in particolare: », viene sostituito come segue:

« In tali circostanze il presidente della giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera *d*), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, può autorizzare l'esecuzione a totale carico del bilancio regionale, di interventi di prevenzione urgenti e inderogabili a tutela della salute ed igiene pubblica e di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse o a salvaguardia della pubblica incolumità, fra cui in particolare: ».

Art. 3.

Per la finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 66, relativa ad interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati è autorizzato, per l'esercizio 1980, un ulteriore stanziamento di lire 2.000 milioni.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge in lire 5.000 milioni per l'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760: « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760 . . .	L. 5.000.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 5.000.000.000
	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000
In aumento:		
Cap. 045004605. — Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
Cap. 045004620. — Consolidamento e trasferimento abitati	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

(5403)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802430)